



RSPP

Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

CI OCCUPIAMO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Sono trascorsi tre anni e mezzo dal primo numero di RSPP. In questo periodo si è formata intorno alla newsletter e al sito [rs-ergonomia.com](#) una comunità virtuale: il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro (SNS), una comunità di professionisti e studiosi che ha realizzato iniziative di studio e formazione molto concrete, grazie anche alla collaborazione:

- con S3 Opus che abbiamo coinvolto nella realizzazione di numerosi seminari;
- delle edizioni Palinsesto che ha realizzato una collana di instant book nella quale ospita i documenti realizzati nei seminari che andiamo realizzando;

- [checklistsicurezza.it](#) che sostiene le nostre iniziative a partire dalla sperimentazione per realizzare una check list per la valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato;
- con numerosi altri colleghi che partecipano alle iniziative del SNS.

Ora vogliamo utilizzare questa comunità anche per offrire servizi professionali alle aziende che vogliono fruire delle numerose competenze mobilitate per entrare in contatto con un RSPP, realizzare o aggiornare il DVR, progettare e realizzare corsi di formazione in collaborazione con l'Ente bilaterale, implementare un modello di organizzazione e gestione esimente la responsabilità amministrativa, ecc.

Grazie a tutti gli amici e colleghi che ci seguono e offrono il loro contributo al miglioramento dei nostri servizi. Per tutti è disponibile l'indirizzo e-mail info@rs-ergonomia.com.



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciaccia, P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 4,50 €

Per ordini di acquisto ed informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.systemmind.com

[Rep. n. 20144201](#)

Guida all' applicazione del decreto legislativo n. 81/08 nei cantieri temporanei e mobili. ASL Monza e Brianza.

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20144202](#)

Danilo Volpe, **Gli obblighi dei progettisti, fornitori e installatori**, I WORKING PAPERS DI OLYMPUS n.35/2014.

[Rep. n. 20144203](#)

Teresa Giornale, **Informazione e formazione: strumenti di prevenzione soggettiva**, I WORKING PAPERS DI OLYMPUS n.34/2014.

[Rep. n. 20144204](#)

Francesco Stolfa, **L'individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro**, I WORKING PAPERS DI OLYMPUS n.33/2014.

Da extra.suva.ch

[Rep. n. 20144205](#)

SUVA: Attenzione, rischio cancro: il nichel nei fumi di saldatura. Tutela della salute nella saldatura MIG/MAG e nella spruzzatura termica.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20144206](#)

Interpello n. 3/2014: quali sono documenti obbligatori che l'impresa appaltatrice deve consegnare al Committente.

Da gimle.fsm.it

[Rep. n. 20144207](#)

Valutazione del rischio nella movimentazione manuale di carichi e interventi ergonomici correttivi in un'azienda di distribuzione di generi alimentari. Di S. Maso, I. Maccà, A. Simonetti, P. Scopa, P. Paruzzolo, A. Bonacci, I. Murgolo, G.B. Bartolucci.



NUOVA PUBBLICAZIONE

Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

Ergonomia della manutenzione

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 4,50 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile



[RSPP sostiene la campagna “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato”](#)

Proseguiamo con la presentazione di siti che riteniamo importanti per la diffusione della cultura della sicurezza.

Questo mese segnaliamo il sito <https://osha.europa.eu/it>, sito dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) che dichiara l'obiettivo di promozione di una cultura della prevenzione del rischio volta a migliorare le condizioni di lavoro in Europa.

La rete di informazioni su salute e sicurezza è realizzata dai *focal point* presenti in tutti gli Stati membri, i focal point vengono nominati da ciascun governo in qualità di rappresentante ufficiale. Per l'Italia è stato designato l'INAIL.

Nel sito, che contiene documenti in diverse lingue europee troviamo un menù ricco di voci: Soluzioni pratiche, Osservatorio europeo dei rischi, Tematiche, Gruppi prioritari, Settori, Campagne, Pubblicazioni, ecc.

Una banca dati insostituibile per tutti coloro che si occupano di sicurezza sul lavoro.

Nei precedenti numeri abbiamo presentato : www.checklistsicurezza.it, www.quotidianosicurezza.it, www.diario-prevenzione.it, olympus.uniurb.it, www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx, www.ispesl.it/documentazione/linee.asp, 2087.blog.rassegna.it, www.rassegna.it, www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html, www.unitadibase.altervista.org, www.puntosicuro.it, <http://gimle.fsm.it/>, www.portaleagentifisici.it, www.sicurlav.it, www.amblav.it.



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 8,00 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



Approfondendo... sul web

Da www.puntosicuro.it

Scuola: valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato.

Di Tiziano Menduto
... L'intervento "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato nella scuola - Requisiti minimi previsti dalla normativa", a cura del Dr. Giovanni Galli (Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 1 Massa Carrara) si sofferma innanzitutto sull'importanza dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato in genere e con specifico riferimento al personale docente. ...

... Dopo aver riportato anche dei dati sugli studi sul burnout degli insegnanti, l'intervento si sofferma in modo specifico sui fattori lavorativi di stress nella scuola:

- "rapporto con studenti/alunni e genitori lungo, protratto nel tempo ed estenuante;
- confronto con stile di vita sempre più multietnico e multiculturale per l'aumento del numero degli studenti extracomunitari;
- aumento del numero di alunni disabili nelle classi;
- classi numerose;
- delega educativa da parte della famiglia;
- costante necessità di aggiornamento con particolare riferimento alle tecnologie informatiche e di comunicazione;
- situazione di precariato;
- conflittualità tra colleghi;
- continuo susseguirsi di riforme scolastiche;
- livellamento del ruolo degli studenti rispetto a quello dei docenti;
- passaggio dall'individualismo al lavoro di equipe;
- inadeguato ruolo istituzionale riconosciuto alla professione e sua svalutazione in favore del successo e del guadagno;
- carichi di lavoro eccessivi;
- risorse didattiche inadeguate;
- programma da svolgere troppo ampio;
- organizzazione degli orari delle lezioni inadeguata;
- regolamenti di funzionamento non chiari;
- flussi di comunicazione interna inadeguati;
- frequenza delle riunioni inadeguata;
- isolamento individuale;
- percorso di carriera inadeguato;
- inconsapevolezza dei rischi professionali connessi alle helping-profession".

... chi effettua la valutazione, chi deve essere coinvolto nella valutazione, a quali soggetti deve essere riferita la valutazione, ... riguardo a chi effettua la valutazione nella scuola si indica che "deve essere garantita la partecipazione di tutte le componenti scolastiche: Dirigente scolastico o il suo vicario/collaboratore; Responsabile SPP (o un addetto SPP, se il responsabile è esterno); Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato o eletto); Medico com-

petente (se nominato); Responsabile della Qualità (se la scuola è certificata); Coordinatore (ove esista questa figura); Rappresentanti di tutte le professionalità; Eventuali consulenti esterni". In particolare "deve essere garantita la partecipazione dei soggetti che, per capacità, esperienza e anzianità di servizio, sono a conoscenza delle reali condizioni lavorative e che, per competenza sull'argomento, sono in grado di apportare un valido contributo all'analisi del rischio". E "deve essere garantita una adeguata formazione del personale che effettua la valutazione".

Riguardo invece a quali soggetti deve essere riferita la valutazione si sottolinea che le "Indicazioni della CCP" fanno riferimento a: estensione della valutazione a tutti i lavoratori compresi dirigenti e preposti; valutazione non riferita a singoli lavoratori (evitare possibili effetti discriminatori); valutazione riferita a gruppi omogenei di lavoratori individuati dal datore di lavoro nel rispetto del criterio di esposizione a rischi dello stesso tipo tenendo conto dell'effettiva organizzazione aziendale.

Alla luce di ciò, questi sono i gruppi omogenei di lavoratori cui riferire la valutazione nella scuola:

- "personale appartenente ad un medesimo contesto organizzativo, ambientale e relazionale (stesso tipo di scuola, stessa sede scolastica);
- personale esposto a rischi dello stesso tipo (Personale docente; Personale amministrativo; Personale ausiliario; Personale tecnico). ...

Vengono poi riportati gli aspetti del lavoro nella scuola in relazione ai quali possono verificarsi condizioni potenzialmente stressogene, con riferimento a:

- contesto e ambiente del lavoro (regolamento scolastico; assegnazione degli insegnanti alle classi; orario di servizio; obiettivi e priorità del lavoro; sistema di ascolto e gestione delle problematiche del personale; aspetti ambientali (microclima, illuminazione, rumorosità esterna e rimbombo nei locali, pulizia e ordine degli ambienti, spazi esterni, sede scolastica facilmente raggiungibile);
- contenuto del lavoro personale docente: valutazione dell'apprendimento degli allievi; principi e messaggi educativi; formazioni delle classi; possibilità di svolgere il lavoro entro i tempi stabiliti senza eccessive pressioni (numero di allievi, presenza di insegnanti di sostegno, etc.); informazioni a allievi e famiglie sul percorso didattico e sul processo insegnamento - apprendimento;
- contenuto del lavoro personale ATA: definizione dei compiti; equità nella distribuzione dei carichi di lavoro; interruzioni del lavoro; svolgimento in contemporanea di più compiti; variabilità del carico di lavoro; adeguatezza delle attrezzature di lavoro (informatiche x amministrativi, apparecchiature per i laboratori, etc)". ...

Da www.rs-ergonomia.com

Testo Unico Sicurezza - Edizione Maggio 2014 - D. Lgs. 81/08 e smi

Abbiamo pubblicato sul sito il link del documento pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, aggiornato alla rev. Maggio 2014.

Da www.lisaservizi.it

Radiazioni ionizzanti e Radon una nuova normativa di effettiva prevenzione.

Il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale Europea la Direttiva 2013/59/Euratom che fissa le norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Gli Stati membri potranno conformarsi alla direttiva entro il 6 febbraio 2018.

La nuova direttiva nasce dalle indicazioni fornite dagli esperti nominati dal Comitato scientifico e tecnico che hanno sottolineato l'opportunità di tenere conto, nel trattato EURATOM, delle nuove raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP).

La direttiva contempla tutte le situazioni di esposizione e tutte le categorie di esposizione, vale a dire l'esposizione professionale, della popolazione e mediche.

Con un occhio di riguardo viene trattata l'esposizione al Radon, un gas radioattivo, incolore e inodore, che, immesso nell'aria dal suolo e da alcuni materiali da costruzione, può risultare cancerogeno.

Gli studi compiuti negli ultimi anni hanno infatti messo in evidenza gli effetti sulla salute dell'esposizione al radon, in particolare negli ambienti chiusi, come le abitazioni e i luoghi di lavoro.

Si stima che l'esposizione al radon sia la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di tabacco.

Da www.change.org

Approvate SUBITO la Proposta Di Legge 224 per correggere l'assurdo errore di una parola nella legge Fornero che fa lavorare i Macchinisti fino a 67 ANNI, pur avendo una aspettativa di vita di 65 ANNI.

Da oltre due anni l'Associazione dei Macchinisti "ancora In Marcia" si sta battendo su tutti i fronti al fine di far correggere il clamoroso errore della Legge Fornero (sostituzione della parola "articolo" anziché "comma" nel comma 18 dell'art.24) a causa del quale i Macchinisti, i Capitreo e i Manovratori di tutte le Imprese Ferroviarie operanti in Italia in una sola notte hanno avuto alzata la loro età pensionabile di BEN NOVE ANNI! UNICO caso al mondo, è un RECORD MONDIALE destinato a restare imbattuto! E' paradossale se si pensa che l'aspettativa di vita del Macchinista è di soli 64,5 anni e lo si vuole mandare in pensione a 67!

Dal 2012 in Italia il 95% dei treni sono guidati DA UN SOLO MACCHINISTA IN CABINA DI GUIDA, che percorre fino a 1200 km al giorno (da Roma a Torino, Bolzano o Milano e ritorno) anche ad ALTA VELOCITA' (FRECCHE).

Gli alti livelli di stress, piuttosto che turni aciclici, irregolarità pasti/sonno/veglia fanno sì che il macchinista invecchi più precocemente di un marittimo addetto alla pesca di Mazara del Vallo, come risulta da uno studio dell'Università di Firenze svolto dal Dott. Riccardo Simoni.

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, soltanto in Italia il radon provoca dal 5 al 20% di tutti i casi di tumore al polmone ogni anno.

La direttiva ha quindi richiesto agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. Gli stati dovranno anche promuovere interventi volti a individuare le abitazioni che superano i limiti e incoraggiare misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni.

Ad oggi in Italia la normativa in materia (D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241) riguarda tuttavia soltanto gli ambienti di lavoro e fissa un livello di riferimento di 500 Bq/m³ quando invece molti Paesi comunitari hanno adottato valori di riferimento più bassi.

Viene inoltre richiesta la definizione di un piano d'azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua.

In Italia il "Piano nazionale radon" è stato predisposto nel 2002 e viene condotto e aggiornato dall'Istituto Superiore di Sanità al fine di proporre azioni di riduzione del rischio.

Si presuppone quindi che la nuova Direttiva comunitaria comporterà l'introduzione in Italia di una normativa di recepimento auspicabilmente finalizzata ad un'effettiva prevenzione di una delle più diffuse cause di tumore polmonare.

Se a questo si aggiunge che l'orario di lavoro normale prevede 10 ore giornaliere che arrivano a 13 con lo straordinario, quindi per metà della sua vita è alla guida del treno, ci sono il 50% di possibilità che venga colpito da un GRAVE malore proprio MENTRE GUIDA! Considerando che è l'unico tecnico a bordo in grado di gestire le apparecchiature e la marcia del treno è facile immaginare quali gravi conseguenze possa avere anche per i viaggiatori un inconveniente di tale natura all'interno di una galleria.

Per i viaggiatori trasportati non sarà certo rassicurante sapere che alla guida del proprio treno c'è UN MACCHINISTA ULTRASESSANTENNE, QUINDI A MAGGIOR RISCHIO INFARTO O ICTUS MENTRE GUIDA! (sarà per questo che in molti paesi europei i macchinisti vengono messi a riposo già dai 54-55 anni?).

Ti chiediamo di firmare la petizione per far approvare immediatamente il Testo Unificato (Proposta di Legge 224 e collegate) già licenziato all'unanimità da tutti i Gruppi della Commissione Lavoro della Camera, con il quale avverrebbe la correzione dell'errore.

Ti chiediamo di firmare la petizione per far rispettare il principio di equità tra lavoratori garantito dalla Costituzione, per permettere anche ai Macchinisti di godere almeno di qualche anno di pensione.

Ti chiediamo di firmare per continuare ad avere in Italia le Ferrovie più sicure d'Europa.

GRAZIE !!!

"Ancora in MARCIA" - Associazione dei Macchinisti dal 1908.

Da www.quotidianosicurezza.it

[Condividere conoscenze sulla sicurezza sul lavoro, Eu-Osha lancia OSHwiki \(beta\)](#)

Annunciato da Eu-Osha il lancio della versione beta di OSHwiki, enciclopedia collaborativa online sviluppata sul modello di Wikipedia, per creare e condividere conoscenza sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OSHwiki è stata sviluppata da Eu-Osha, per consentire la condivisione di conoscenze, informazioni e

best practices al fine di sostenere le organizzazioni governative e le industrie nel garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori .

Attualmente è in beta, non definitiva ma già testata da esperti. Obiettivo di questa fase è far sì che la piattaforma sia utilizzata da un ampio numero di utenti che siano disponibili a provarla prima del lancio ufficiale che è previsto nel mese di agosto in occasione del "XX Congresso mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro" che si svolgerà a Francoforte.

Da www.amblav.it

[La nomina di un RSPP privo dei requisiti professionali è inefficace: condannato il Datore di Lavoro.](#) Di A.Guardavilla

Con la recente sentenza del 21 maggio 2014 n. 20682, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per violazione dell'art. 17 c 1, lett. b) D.Lgs.81/08, "per avere designato quale RSPP una persona priva dei requisiti richiesti dall'art.32".

Con questa sentenza la Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro con le seguenti argomentazioni: "L'assenza dei requisiti soggettivi necessari rende la designazione inefficace perché incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi protetti, interessi che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro e, in ultima istanza, il suo diritto alla salute."

E prosegue la Corte: "venendo alla disciplina sanzionatoria, gli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sostituiscono gli artt.89-94 del 626/1994 secondo una struttura di fattispecie che la dottrina non ha esitato a definire "disarticolata e carente di un ordine preciso". Nonostante tali limiti, può osservarsi che il mancato richiamo all'art. 32 nella previsione dell'art. 55, comma 1, lett.b), non lascia dubbi circa il significato complessivo della fattispecie.

L'art. 55, comma 1, lett.b), infatti, sanziona l'ipotesi che il datore di lavoro non provveda ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett.b). Tale ultima disposizione prevede la non delegabilità dell'atto di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Si tratta di obbligo il cui rispetto deve essere valutato in relazione alle definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett.g) e lett.l) della medesima legge.

Se la lett.l) definisce il "servizio di prevenzione e protezione dai rischi" come "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interno all'azienda finalizzati" alla tutela dei lavoratori dai rischi, la lett.e) chiarisce che l'addetto a tale servizio è "persona in possesso

delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32".

Dall'insieme di queste disposizioni emerge in modo inequivoco che l'unico modo per il datore di lavoro di rispettare l'obbligo ex art. 17, comma 1, lett.b), è quello di incaricare una persona in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 32 della medesima legge, con la conseguenza che la nomina di persona inidonea comporta in radice la violazione dell'obbligo e deve essere considerata inefficace".

Dunque, si avvia a concludere la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, "in tali termini la violazione assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 55 sopra ricordato.

Del resto, solo l'interpretazione qui adottata si presenta rispettosa della disciplina contenuta nella Direttiva citata [n. 89/391/CEE, n.d.r.] e dell'interpretazione che del regime comunitario ha dato, con efficacia vincolante, la Corte di Giustizia nella sentenza citata. Il che impone di considerare l'art. 55 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in continuità con la previsione degli artt. 4 e 8-bis e dell'art. 89 del 626/1994."

Pertanto, "così fissato il principio interpretativo che forma oggetto del primo, e infondato, motivo di ricorso, la Corte rileva che la valutazione in ordine alla inadeguatezza dei requisiti della persona incaricata della sicurezza deve essere particolarmente attenta e non spingersi, in una materia complessa come quella della formazione e della professionalità dell'incaricato, fino ad adottare criteri valutativi opinabili che rendano incerta l'applicazione della legge da parte dei suoi destinatari."

In conclusione, "la Corte ritiene che nel caso in esame il giudicante non sia incorso in violazione dell'obbligo di prudente apprezzamento ora delineato. L'articolata motivazione sul punto non si palesa né incoerente né palesemente illogica. Il Tribunale, infatti, ha preso in esame i titoli e i requisiti della persona incaricata e ne ha valutata con specifici argomenti la inadeguatezza rispetto alla previsione di legge, così formulando un giudizio di merito che non può essere oggetto di censura da parte del giudice di legittimità."



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.puntosicuro.it

I dispositivi di protezione individuale e i rischi chimici e biologici

... In "Dispositivi di protezione individuale", documento a cura della Dott.ssa Daniela Pacoda, si ricorda che i dispositivi di protezione individuale (DPI) "devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro".

Dopo aver ricordato quanto indicato sul Titolo III, Capo II del D.Lgs. 81/2008, l'autrice informa che non costituiscono DPI:

- "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi".

Dopo aver presentato la divisione in tre categorie dei DPI, il documento si sofferma sulla nota informativa che "deve essere rilasciata dal fabbricante e deve essere redatta nella lingua dello stato in cui il DPI viene venduto. Deve contenere le istruzioni di deposito, impiego, pulizia e manutenzione, disinfezione a cui può essere sottoposto il DPI. Tale nota deve inoltre contenere l'indicazione sulla classe di protezione corrispondente ai livelli di rischio e i limiti di utilizzazione nonché la data o il termine di scadenza (se previsto). Qualora il fabbricante non sia in grado di determinare a priori la durata di un DPI deve, nella nota informativa, fornire all'utilizzatore tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del termine di scadenza in base alle effettive condizioni d'impiego, manutenzione e pulizia".

Il documento affronta poi la gestione dei DPI, come regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 in relazione agli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, e la certificazione CE.

Noi ci soffermiamo invece su quanto indicato riguardo ai requisiti dei dispositivi di protezione individuale. Per requisiti funzionali dei DPI si indica che le "caratteristiche del dispositivo devono essere tali da:

- essere in grado di neutralizzare il rischio specifico, vale a dire che il DPI deve essere concepito in modo da poter annullare o, quanto meno ridurre il più possibile, la probabilità di infortunio per la parte protetta;
- non limitare le funzioni operative (deve essere progettato in modo che, pur mantenendo inalterate le caratteristiche protettive, siano limitate il meno possibile le capacità lavorative);
- essere ben tollerato e accettato dal lavoratore e costruito in modo che non crei eccessivo disagio;
- essere resistente e duraturo;
- essere economico, nei limiti del possibile".

Oltre ai requisiti funzionali, il DPI deve anche rispondere alle "seguenti esigenze:

- adattabilità alla persona;
- adeguata solidità e resistenza agli agenti specifici;
- assenza di elementi o parti che possano costituire pericolo per l'operatore;
- facilità di impiego (es.: facilità di indosso e rapidità nel toglierlo in caso di necessità);
- costruzione semplificata al fine di consentire agevolmente le necessarie operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione;
- se del caso, colorazioni appropriate per una corretta identificazione o per evidenziare, per esempio, la presenza sul dispositivo di sostanze pericolose;
- design appropriato per conferire il necessario comfort e tale da renderlo gradito all'operatore".

Riguardo ai requisiti dei materiali si ricorda che i materiali scelti per la costruzione dei DPI "assumono un ruolo determinante ai fini dell'efficienza del dispositivo stesso". E il mantenimento delle caratteristiche di protezione "può essere influenzato negativamente dalle condizioni ambientali particolari in cui il dispositivo è chiamato ad operare". Senza dimenticare che "i materiali che vengono a trovarsi a diretto contatto con la epidermide devono avere compatibilità con la stessa. Inoltre devono essere meccanicamente resistenti a tutte le operazioni di manutenzione e sterilizzazione, se necessarie".

Ci soffermiamo ora molto brevemente su alcune delle informazioni offerte dal documento sulla protezione degli arti superiori.

Protezione che "si realizza tramite guanti ma anche con protettori dell'avambraccio. Le categorie di rischi da cui proteggersi sono molteplici e molteplici sono quindi le tipologie di guanti ognuna delle quali viene perciò sottoposta a prove specifiche".

Ad esempio ci sono guanti di protezione contro:

- i rischi meccanici e fisici: "si utilizzano per la protezione da aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, foratura, strappo e taglio da urto. Ne esistono molti tipi e in vari materiali (cuoio, tela, sintetici) per adattarli il più possibile all'uso specifico";

- contro i prodotti chimici ed i microrganismi: "per la scelta del guanto adatto è di essenziale importanza controllare verso quali sostanze e a quali concentrazioni sono stati testati è perciò necessario consultare sempre la nota informativa. I materiali più comunemente utilizzati sono lattice, nitrile, butile, PVC etc.; per quelli privi di supporto tessile all'interno è possibile utilizzare un sottoguanto in maglia che eviti il contatto diretto con la pelle. Si ricorda che non è trascurabile la percentuale di persone allergiche al lattice è bene perciò accertarsi di tali condizioni personali prima di fornire guanti di questo materiale, in questi casi è necessario consultare anche il Medico Competente".

Riguardo alla protezione da agenti chimici e agenti biologici, si sottolinea che "le due caratteristiche principali che determinano il comportamento dei guanti, relativamente alla protezione chimica", sono rappresentate dalla resistenza alla penetrazione ("passaggio dell'agente chimico attraverso i pori, le cuciture, le linee di saldatura, altre aperture o imperfezioni del materiale") e alla permeazione ("processo mediante

cui la sostanza chimica attraversa a livello molecolare il materiale costituente il guanto”).

In particolare “per proteggere dai rischi biologici i guanti devono essere resistenti alla penetrazione”.

Riportiamo alcune note tratte dal documento per l'uso dei guanti utilizzabili in laboratorio:

- i guanti monouso non devono mai essere riutilizzati;
- tutti i guanti proteggono solo a breve termine in quanto nel tempo tutti, con diversi gradi, consentono la permeazione della maggior parte dei composti organici in maniera proporzionale al loro spessore;
- devono essere indossati tutte le volte che esiste un potenziale rischio di contatto con la pelle;
- per la scelta del materiale è necessario riferirsi alle tabelle specifiche. Se il rischio è sconosciuto sono raccomandati come minimo guanti in gomma nitrilica.

Da www.acca.it

Prevenzione incendi: ecco il nuovo Testo Unico

Il nuovo Testo Unico Prevenzione Incendi è stato ufficialmente presentato a Roma, nel corso di una conferenza stampa, lo scorso mese di aprile alla presenza del Ministro degli Interni, Angelino Alfano, e dei massimi vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (V. articolo “Prevenzione incendi: in arrivo il Testo Unico che abbandona le norme prescrittive per favorire la semplificazione”).

L'obiettivo è davvero ambizioso: ridurre ad appena 200 pagine la normativa tecnica per l'antincendio dalle attuali 1.000 e più.

Da www.studiocataldi.it

[Stress lavoro - correlato. Lavorare a contatto con un superiore troppo controllante.](#)

Di Laura Tirloni

Da quanto emerge da una ricerca dell'università australiana che è stata pubblicata su Plos One, a generare stress nei lavoratori e a farli ammalare non sarebbe tanto la quantità dei carichi di lavoro, ma il fatto di dover eseguire mansioni essendo sottoposti ad un eccessivo controllo da parte dei superiori. Ossia, dover portare avanti una gran quantità di compiti sui quali si è privati della possibilità di esercitare un controllo.

Dallo studio emerge dunque quanto sia dannoso (tanto da poter determinare seri danni alla salute) lavorare a stretto contatto con un superiore pressante, troppo esigente ed eccessivamente controllante.

A conferma di ciò, un altro studio australiano capitano dallo psichiatra Sam Harvey dell'Università del New South Wales, che si occupa di pazienti affetti da depressione, è stato condotto su circa 7000 soggetti di mezza età in stato di buona salute. La ricerca ha evidenziato che coloro che lavoravano in uffici caratterizzati da elevati livelli di stress usufruivano di almeno due settimane o più di congedo malattia all'anno per gestire sintomi come la mancanza di respiro, dolori al torace, nausea e insonnia.

Il tipo di guanti da utilizzare dovrebbe essere comunque specificato nella procedura operativa standard;

- devono essere tolti prima di toccare superfici che non devono essere contaminate (maniglie, telefono etc.);

- guanti speciali devono essere utilizzati per i materiali caldi o abrasivi (es. vetreria rotta): questi guanti non sono adatti a maneggiare prodotti chimici;

- i guanti devono essere tolti avendo cura di rovesciarli e quindi vanno messi fra i rifiuti pericolosi;

- è necessario lavarsi sempre le mani dopo essersi tolti i guanti;

- in caso di versamento sui guanti è necessario toglierli e lavarsi subito le mani;

- alcune manipolazioni, es. cancerogeni ed antiblastici, necessitano dell'utilizzo di due paia di guanti”.

...

Principi base del nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi sono:

- semplificazione delle procedure;

- uniformità delle metodologie di progettazione della sicurezza antincendio per tutte le attività;

- standardizzazione del linguaggio adottato, che risulta conformato agli standard internazionali;

approccio prestazionale: il progettista può individuare autonomamente specifiche soluzioni progettuali alternative a quelle prescritte, ma nel rispetto degli obiettivi di sicurezza prefissati.

[Clicca qui per scaricare la BOZZA del nuovo Testo Unico di Prevenzione Incendi](#)

Un assenteismo che secondo lo psichiatra avrebbe potuto essere facilmente evitato se il luogo di lavoro fosse stato meno stressante e più sano. Sarebbe riduttivo, ovviamente, concludere che chi lavora troppo rischia di ammalarsi o cadere in depressione. Ma da quello che emerge da questi studi ci sarebbero prove significative per affermare che una combinazione di marcate pressioni dall'alto e di basso controllo sul proprio lavoro possa favorire lo sviluppo di una malattia cardiovascolare e di sintomi psichici legati all'ansia e alla depressione. E' dunque fondamentale, da parte del lavoratore, avere la sensazione di poter esercitare un controllo sul proprio lavoro, giorno per giorno. A un livello più ampio, risulta cruciale la sensazione di controllo che si può avere sull'organizzazione globale, sulla possibilità di evidenziare problemi e proporre possibili soluzioni. Come in ogni lavoro che si rispetti, è proprio la parte più creativa a risultare maggiormente gratificante e motivante rispetto a quella meramente esecutiva ed è per questo che risulta importante che ad ogni lavoratore venga consentito un relativo margine di gestione creativa del proprio operato, svincolato dal controllo esterno. Per il bene del lavoratore e dell'azienda stessa.



Appuntamenti

Isola Rizza (VR) 3 Giugno 2014 (14.30 – 18.30)

Unionformatori: [Seminario di aggiornamento per Coordinatori](#)

Gli effetti relativi all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2013 riguardanti le attività indicate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Cantieri)

Firenze 18 Giugno 2014 (09.00 – 13.00)

La cultura della prevenzione : il benessere dei lavoratori e la crescita delle aziende

Giornata di lancio della campagna 2014/2015 dedicata ai fattori di rischio psicosociali

INAIL - Villa Tornabuoni Lemmi

via Taddeo Alderotti, 56

Pisa 25 Giugno 2014 (08.30 – 17.45)

[LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI TRASPORTI TERRESTRI](#)

Auditorium CNR Via Moruzzi, 1

Sono stati assegnati N.6 Crediti E.C.M. per la figura professionale del MEDICO DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Trieste 27 e 28 giugno 2014

[8° Congresso Europeo di B-BS e OBM](#)

Palazzo Congressi della Stazione Marittima

Per i workshop pre-congressuali del 26 giugno è stata chiesta la validità come aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i macrosettori Ateco.

Roma 3 e 4 luglio 2014

[Inail presentazione progetto Insula percezione rischi lavoro](#)

Auditorium Inail, P.le G. Pastore 6

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro ha realizzato un ciclo di **giornate d'incontro (seminari di formazine e aggiornamento)**.

Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo

info@rs-ergonomia.com.

Saremo lieti di organizzare gratuitamente i nostri eventi presso gli Enti che lo richiederanno.

Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

[Partecipazione come bisogno organizzativo.](#)

[Percezione soggettiva nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato.](#)

[Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione.](#)

Per maggiori informazioni ed iscrizioni info@rs-ergonomia.com.



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo:

L'OBBLIGO PER IL MEDICO COMPETENTE DI PARTECIPARE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Di Pietro Ferrari

Su istanza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha recentemente visto la luce la risposta (1) della Commissione per gli interpellati, di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 81/08.

Articolo 12 – Interpello

“ 2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (2) è istituita, ..., la Commissione per gli interpellati composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali [?!] e da quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. ...”

La FNOMCeO richiedeva parere sulla corretta interpretazione dell'art. 25 (Obblighi del medico competente), comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08; in particolare chiedeva di sapere come dovesse intendersi il termine “collabora”.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

La risposta della Commissione, conclude in coerenza (né poteva, ragionevolmente, il contrario) col dibattito consolidatosi sulla lettera e sullo spirito della legge. E, primieramente, con una giurisprudenza già sottoposta al vaglio positivo della Corte di Cassazione.

La risposta richiama, in premessa, come “l'attività di “collaborazione” del medico competente, già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. 626/94, ma allora limitata “...alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori””, sia stata ampliata dal D.Lgs. 81/08 agli aspetti, appena sopra riportati, contenuti nell'art. 25. Richiamando, nel contempo, come il decreto integrativo e correttivo, D.Lgs. 106/09, abbia introdotto la sanzione penale per il MC che non ottemperò agli obblighi di collaborare alla valutazione dei rischi.

Art. 17. - Il medico competente. - D.Lgs. 626/94

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente - D.Lgs. 81/08

1. Il medico competente è punito:

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi, ...;

Fin dove si estendono, allora, gli obblighi collaborativi del MC nella valutazione dei rischi?

Al proposito, la Commissione richiama un'abbastanza recente pronuncia della Cassazione (3) nella quale viene precisato che al MC “non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui [cioè dell'obbligo indelegabile alla valutazione dei rischi, posto in capo al datore di lavoro] quanto, piuttosto lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. ...”

Nel ricorso, il MC condannato aveva argomentato dovesse essere il datore di lavoro a richiedere la collaborazione (o, almeno, che tale aspetto dovesse venir considerato nel valutare la responsabilità del MC): dovesse, perciò, essere il DL a “far partecipare” il MC alla valutazione dei rischi, anche tramite la messa a disposizione delle informazioni di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r) [infortuni] e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Osserva però la Corte che "in tema di valutazione dei rischi il medico competente assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all'art. 18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all'art. 25, lettera l) oppure perchè fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti."

Al proposito è da ritenersi che per "altri soggetti" debbano intendersi in primo luogo il/i RLS ed il Servizio di prevenzione e protezione, anche per il tramite del suo Responsabile; nonchè, in caso di subentro di nuovo MC, ancora il datore di lavoro, il quale deve rendere disponibili le cartelle sanitarie dei lavoratori, consegnate dal precedente MC alla cessazione dell'incarico.

Ma ciò che meglio definisce il rapporto tra il MC e la valutazione dei rischi e che perciò qualifica la nuova posizione di garanzia in materia sanitaria, è il contenuto innovativo della lettera b), dell'art. 25, comma 1.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Appare evidente come la conoscenza dei rischi specifici -necessaria per l'elaborazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria- possa conseguire soltanto all'azione partecipativa, "consultiva" e autonomamente valutativa del MC. Quella, in buona sostanza, che la stessa sentenza (4) riconosce come il frutto di "un'attività di tipo propositivo".

Ciò rappresenta tutt'altro dal sostituirsi nell'adempimento di un obbligo altrui (la valutazione dei rischi). Piuttosto -prosegue la Corte (5)- conferma "lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria.

Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al medico competente, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale..". E' così posto in luce l'aspetto decisivo della "collaborazione" richiesta dalla norma al MC: essa, pur con le modalità di partecipazione, di attenzione e di autonoma valutazione già prospettate, resta confinata entro i limiti delle "specifiche conoscenze professionali".

Peraltro, di "proporre misure [sanitarie] efficaci e controllarne l'applicazione" parla anche il Codice ICOH che, ricordiamo, è fonte giuridificata dall'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 81/08:

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Anche se può forse apparire, per alcuni aspetti, non "perfetta", la sentenza introduce un importante elemento di chiarificazione quando stabilisce che le "specifiche conoscenze professionali" possono essere solo quelle in grado di garantire un "apporto di qualificate cognizioni tecniche".

Il che, riporta alla previsione di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), sopra esposta: il MC, per legge, deve svolgere il suo compito "tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati".

Qual'è allora la "misura" legale di questa cognizione tecnico-scientifica?

Ben più che i titoli e i requisiti obbligatori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 38, pur necessari, bisognerà considerare il comma 3 dello stesso:

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina..., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

A tale obbligo formativo deve accompagnarsi l'impegno personale (entrambi, ahinoi, quanto ancora sconosciuti nella prassi) a comparare continuamente le problematiche verificate nella propria attività, con i migliori raggiungimenti tecnici e scientifici

Sulla base del comma 3, resta comunque acclarato come non sia possibile svolgere la funzione di medico competente in difetto del raggiungimento dei crediti previsti dal programma ECM. Aspetto, questo, che dovrebbe venire considerato anche dagli organi di vigilanza, oltre che dal datore di lavoro al momento della contrattualizzazione del MC (..e in qualsiasi momento del rapporto contrattuale).

Alcuni giuristi amici, lamentano l'assenza di una componente giuridica "forte" all'interno della Commissione per gli interpellati.

Forse non senza ragioni, se dobbiamo constatare che la risposta considerata conclude piuttosto sbrigativamente, dopo un ampio utilizzo a proprio sostegno della sentenza di Cassazione. E conclude con una imprecisione -si spera solo terminologica- che andrebbe comunque corretta.

Scriva infatti la Commissione che "Qualora il MC sia nominato dopo la valutazione dei rischi, subentrando a un altro MC, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa.. per gli aspetti di competenza", "previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro".

In realtà, il subentrato MC deve provvedere a prendere conoscenza della valutazione dei rischi (comprensiva della programmazione delle misure preventive e protettive) comparandola con gli elementi a sua disposizione.

In prima battuta tali elementi sono rappresentati:

- dalle informazioni dovute dal datore di lavoro, ai sensi del sopra riportato comma 2 dell'art. 18 (giusto comunque parlare di "previa acquisizione". Nel senso di prevedere un intervento attivo del MC, con la richiesta al DL di tali informazioni);

- dalla preventiva visita ad ogni singolo ambiente di lavoro, di cui all'art. 25, lett. l) (visita che dunque non potrà attendere l'invalsa, pessima abitudine di svolgere la "processione veloce" in occasione della prima visita periodica);

- dall'analisi delle cartelle sanitarie e di rischio, e dell'eventuale registro degli esposti.

Solo quando dall'esplicazione di queste attività il MC dovesse verificare, per le parti di sua competenza, una non corrispondenza con la valutazione dei rischi sottopostagli, dovrà richiedere al datore di lavoro una rivisitazione della valutazione medesima. E solo a questo punto provvedendo a fornire, formalizzandoli, i propri "rilievi" e "proposte".

Su un tempo più esteso, quegli elementi saranno invece rappresentati dalle visite (almeno annuali) agli ambienti di lavoro, dai risultati della sorveglianza sanitaria e delle riunioni periodiche, dalle eventuali "modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori" (art. 29, comma 3). Vale ricordare che l'obbligo di rielaborare "immediatamente" la valutazione dei rischi, opera anche -per gli aspetti interessati- nel caso di accadimento di infortuni significativi, o al manifestarsi "di uno o più casi" (6) di malattie professionali. Anche in questa circostanza, la norma non sembra lasciar spazio a una lettura diversa da quella che preveda la presenza collaborativa del MC, pur se non fosse stata precedentemente accertata la necessità della sorveglianza sanitaria. (7)

La risposta della Commissione per gli intepelli, conclude rammentando che "il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi."

Indicazione significativa, che accoglie il senso della legge (D.Lgs. 81/08) volto a configurare, per il MC, un ruolo attivo di collaboratore e consulente del datore di lavoro, "dotato di professionalità qualificata", nel permanente processo di valutazione dei rischi. Che accoglie inoltre -si accennava in inizio- quella parte sedimentata nel dibattito e in giurisprudenza che vede il medico competente come obbligatoriamente sempre presente nella valutazione dei rischi, per la parte di competenza, indipendentemente dalla necessità o meno della sorveglianza sanitaria.

NOTE

(1) Min.Lav. Interpello n. 5/2014, del 27 marzo;

(2) il *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, è stato in realtà abolito dalla legge n.172 del 13 novembre 2009;

(3) Cassazione Penale, 15 gennaio 2013, n. 1856; cfr. anche Anna Guardavilla "La cassazione Penale condanna un medico competente per omessa collaborazione alla valutazione dei rischi" Commento: in PuntoSicuro 24.01.2013; in CIIP-Risk management-Approfondimenti giurisprudenziali; etc.;

(4) in realtà la sentenza di primo grado del Tribunale di Pisa, del dicembre 2011;

(5) ancora riportando le argomentazioni del Tribunale di Pisa;

(6) Reg. Lombardia: "*Linee guida Regionali per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori*" - Edizione aggiornata 2009, 7.2.;

(7) si pone almeno il problema, a quest'altezza, dell'opportunità che il legislatore intervenga a modificare quelle parti del D.Lgs. 81/08 (peraltro discrasiche) che ancora condizionano la presenza del MC alla sola necessità della sorveglianza sanitaria, quali l'art. 18, comma 1, lett. a), l'art. 28, comma 2, l'art. 29, comma 1.



Verifica della metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione.

Contiene le riflessioni e gli approfondimenti di esperti in materia di stress lavoro-correlato, con saggi di F.P. Arcuri, C. Ciaccia, E. D'Antona, E. Cordaro, S. Fadda, P. Gentile, L. Livigni, N. Magnavita, A. Magrini, L. Marsella, F. Melis, A. Messineo, C. Nardella, F. Pacelli, G. Scano, G. Solinas, M. Russo.

Versione Ebook: 2,90 €

Per acquisti on line www.edizionipalinesesto.it

Rassegna stampa n. 42 - Giugno 2014



In libreria

Da www.usl3.toscana.it

Lucia Bramanti, Paolo Saccardi, Cinzia Di Pede

[La valutazione dei rischi per la salute in gravidanza e puerperio nel settore dell'acconciatura.](#)

Premio Inform@zione 2008 miglior contributo sul tema "Il processo di valutazione del rischio"

6° Rassegna Concorso dei prodotti per l'informazione e la formazione alla salute e sicurezza nel lavoro - Modena, 8 ottobre 2008.

Da www.informatex.it

Salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro

Manuale informativo per i lavoratori

[I rischi nel settore tessile](#)

Piani Formativi SicuraMente finanziati da Fondimpresa a valere sull'Avviso 1/2010

Soggetto attuatore: TecFor - Tecnologia e Formazione

Aprile 2011

Da www.inail.it

Barbara Manfredi (cura di)

[Il lavoro al videoterminale. Rischi e prevenzione.](#)

INAIL - Edizione 2010



Paolo Gentile (a cura di)

La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica.

Il volume contiene gli atti del seminario "La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica" realizzato da S3 Opus, con la collaborazione del Servizio Nazionale Studi e Documentazione sull'ambiente di lavoro.

Volume ebook: 2,90 € Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com - tel.0669190426

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)